I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 571/76 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1976

che stabilisce delle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 557/76 del Consiglio, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 475/75

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 557/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976 [1], relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 475/75, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 557/76 ha reso applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [3]; che, a norma dell'articolo 4 di detto regolamento (CEE) n. 1134/68, l'interessato che abbia ottenuto una fissazione anticipata per una determinata operazione ottiene, dietro sua domanda, l'annullamento della fissazione anticipata stessa e del relativo certificato o titolo; che tuttavia, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 557/76, l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 è applicabile unicamente se l'entrata in vigore dei nuovi tassi rappresentativi si risolve in uno svantaggio; che si devono pertanto definire le condizioni nelle quali può essere ravvisata la nozione di svantaggio, tenendo conto di tutti gli elementi che potrebbero motivare l'annullamento sopra indicato;

considerando che i nuovi tassi di conversione si applicheranno soltanto a decorrere dalle date precisate all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 557/76; che è opportuno disporre che gli annullamenti in questione saranno possibili solo al momento in cui i loro effetti si ripercuoteranno realmente sugli importi fissati in anticipo; che, nondimeno, un annullamento è giustificato unicamente se la modifica effettuata sull' importo fissato in anticipo di cui trattasi era imprevedibile; che perciò si possono prendere in considerazione soltanto le domande di annullamento presentate prima che la modifica dell'importo in causa potesse essere prevista;

considerando che i prezzi, che devono essere pagati dagli organismi d'intervento nell'ambito del regime di distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, sono fissati per la durata della campagna vitivinicola; che quest'ultima differisce dal periodo d'applicazione dei prezzi fissati per i vini; che tuttavia è opportuno garantire che i suddetti prezzi, che gli organismi d'intervento devono pagare per un raccolto, non subiscano mutamenti;

considerando che, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1380/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2819/75 [5], negli scambi tra il Regno Unito e

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(3) GU n. L 188 del 1o. 8. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 37.
(5) GU n. L 280 del 31. 10. 1975, pag. 33.

l'Irlanda non viene riscosso o concesso alcun importo compensativo monetario; che la fissazione di un nuovo tasso rappresentativo per la sterlina irlandese dà luogo, a decorrere dalle varie date di entrata in vigore dello stesso, all'applicazione di importi compensativi monetari negli scambi fra questi due paesi; che occorre pertanto limitare a tali date l'applicazione del succitato articolo 9, paragrafo 3;

considerando che il regolamento (CEE) n. 557/76 dispone che, per quanto concerne in particolare gli importi fissati in unità di conto e non vincolati alla fissazione dei prezzi, può essere previsto un aumento del 2,81 %;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati, nonché del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i prodotti per i quali è fissato un importo compensativo monetario, l'annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato o titolo, previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68, può essere chiesto:

— per i soli titoli d'importazione rilasciati in Irlanda e in Italia,

— per i soli titoli di esportazione rilasciati in Germania, nel Belgio, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi.

2. Per le operazioni per le quali non sono applicabili importi compensativi monetari, si intende per svantaggio ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 557/76 la modifica, in moneta nazionale, del totale degli importi applicabili all'operazione in causa, che conduca, eventualmente mediante saldo, in seguito all'applicazione del nuovo tasso rappresentativo,

— alla riscossione di un importo superiore

o

— alla concessione di un importo inferiore a quello che sarebbe applicabile senza l'entrata in vigore di detto tasso.

Articolo 2

1. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si applicano per i prodotti e per gli Stati membri in causa a decorrere dalle date precisate all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 557/76.

2. Dette disposizioni si applicano soltanto alle fissazioni anticipate e ai relativi certificati o titoli rilasciati anteriormente al 15 marzo 1976, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 499/76 [2].

Articolo 3

Ai prezzi d'acquisto che devono essere pagati dagli organismi d'intervento nell'ambito del regime di distillazione dei sottoprodotti della vinificazione si applicano, dal 1° settembre 1976 al 15 dicembre 1976, i seguenti coefficienti:

in Francia: 0,98598;

in Italia: 1,05601.

Articolo 4

Il disposto dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1380/75 non si applica più a decorrere dal

— 15 marzo 1976 per i prodotti dei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine, delle carni suine e delle merci contemplate nel regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75 [4],

— 1° luglio 1976 per i prodotti del settore dello zucchero,

— 1° agosto 1976 per i prodotti dei settori dei cereali, delle uova e del pollame, dell'albumina.

Articolo 5

1. Gli importi menzionati nell'allegato sono modificati nel modo ivi indicato.

---

[1] GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
[2] GU n. L 59 del 6. 3. 1976, pag. 18.
[3] GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
[4] GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

2. Per quanto riguarda gli importi menzionati nell' allegato, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1 entro un termine di 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 540/75 della Commissione, del 28 febbraio 1975, che definisce le misure supplementari da adottare nel settore agricolo in seguito alla fissazione, con effetto dal 3 marzo 1975, di nuovi tassi rappresentativi per le monete di taluni Stati membri [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 124/76 [2], è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 57 del 3. 3. 1975, pag. 29.

(2) GU n. L 13 del 22. 1. 1976, pag. 13.

ALLEGATO

A

Gli importi di cui alla direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1)	che ammontano a	sono sostituiti dagli importi seguenti
Articolo 8, paragrafo 2	40 908 UC per ULU	42 060 UC per ULU
Articolo 9, paragrafo 2	10 227 UC 40 908 UC per investimento	10 520 UC 42 060 UC per investimento
Articolo 10 e articolo 1 della direttiva del Consiglio del 15 maggio 1973 (2)	46 UC/ha 31 UC/ha 15,50 UC/ha 4 600 UC/azienda 3 100 UC/azienda 1 550 UC/azienda	47 UC/ha 32 UC/ha 16 UC/ha 4 700 UC/azienda 3 200 UC/azienda 1 600 UC/azienda
Articolo 11, paragrafo 1	460 UC	473 UC
Articolo 12	2 557 UC 7 673 UC	2 600 UC 7 890 UC

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 153 del 9. 6. 1973, pag. 24.

B

Gli importi di cui alla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate	che ammontano a	sono sostituiti dagli importi seguenti
Articolo 7, paragrafo 1	15,50 UC/UBG o UC/ha	16 UC/UBG o UC/ha
Articolo 7, paragrafo 1 a)	51 UC/UBG 51 UC/ha di superficie a foraggi	52,50 UC/UBG 52,50 UC/ha di superficie a foraggi
Articolo 7, paragrafo 1 b)	51 UC/ha	52,50 UC/ha
Articolo 10, paragrafo 2	10 227 UC per azienda	10 520 UC per azienda